



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 53/16**

Lussemburgo, 26 maggio 2016

Sentenza nelle cause riunite T-479/11 e 157/12  
Francia e IFP Energie nouvelles / Commissione

## **Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato la garanzia implicita illimitata concessa dallo Stato francese all'Institut français du Pétrole**

*La Commissione non ha sufficientemente chiarito né dimostrato che tale garanzia conferisca all'Institut français du Pétrole un effettivo vantaggio economico*

L'Institut Français du Pétrole (oggi denominato IFP Énergies Nouvelles) è un ente pubblico francese che svolge di compiti di ricerca e di sviluppo, di formazione nonché d'informazione e documentazione. Fino al 2006, l'IFP era una persona giuridica di diritto privato posta sotto il controllo economico e finanziario del governo francese. Nel 2006, l'IFP è stato trasformato in una persona giuridica di diritto pubblico, vale a dire un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC).

Nel 2011<sup>1</sup>, la Commissione ha dichiarato che il riconoscimento di tale status aveva prodotto l'effetto di conferire all'IFP una garanzia pubblica illimitata su tutte le sue attività. Essa ha ritenuto che la copertura, con tale garanzia, delle attività economiche dell'IFP (quali le attività di trasferimento di tecnologia e di ricerca contrattuale) costituiva in larga misura un aiuto di Stato. La Commissione ha, infatti, ritenuto che l'IFP aveva ottenuto un vantaggio economico effettivo dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato nell'ambito delle sue relazioni con fornitori e clienti e che tale vantaggio era selettivo, giacché i concorrenti dell'IFP, assoggettati alle procedure d'insolvenza di diritto comune, non godevano di un'analogo garanzia dello Stato. Tuttavia, la Commissione ha considerato che, nel rispetto di talune condizioni, l'aiuto di Stato in tal modo concesso poteva essere considerato compatibile con il mercato interno.

La Francia e l'IFP chiedono al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione. Essi ritengono, in particolare, che l'IFP non beneficia di una garanzia implicita illimitata e che, anche supponendo che ciò avvenga, tale garanzia non costituisce un aiuto di Stato.

Nella sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale rammenta innanzitutto che la garanzia implicita illimitata dello Stato a favore degli EPIC è intrinseca allo status di tali enti e deriva, segnatamente, dalla circostanza che essi non sono assoggettati alle procedure d'insolvenza di diritto comune<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda, poi, il preteso vantaggio economico che l'IFP avrebbe ricavato dalla garanzia nell'ambito delle sue relazioni con i fornitori, il Tribunale ritiene che la Commissione non ne abbia fornito la prova. Infatti, la Commissione non ha dimostrato che, in presenza della garanzia in questione, i fornitori dell'IFP gli abbiano concesso un trattamento più favorevole, in particolare diminuendo i prezzi dei loro prodotti o servizi, esprimendo in tal modo una valutazione più favorevole sul suo rischio di fallimento (l'IFP è infatti tutelato dal rischio di liquidazione giudiziaria).

<sup>1</sup> Decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/2008) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut français du pétrole» (GU 2012, L 14, pag. 1).

<sup>2</sup> V., in tal senso, la sentenza della Corte del 3 aprile 2014, *Francia/Commissione* (C-559/12 P, vedi CP n° 48/14).

Parimenti, per quanto riguarda le relazioni tra l'IFP e i suoi clienti, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia spiegato in modo chiaro – né fornito elementi di prova sufficienti sul punto – il motivo per cui i clienti degli istituti di ricerca anticipino il rischio d'insolvenza della loro controparte mediante garanzie di buon fine o garanzie di migliore sforzo e il motivo per cui i clienti di un EPIC tendano a non richiedere garanzie del genere.

Il Tribunale respinge altresì l'argomento della Commissione secondo cui essa non sarebbe tenuta a dimostrare gli effetti reali prodotti dalla garanzia. La Commissione sosteneva, infatti, che secondo la giurisprudenza della Corte<sup>3</sup>, l'esistenza di un vantaggio a favore degli EPIC è presunta ed è, infatti, accertata mediante la mera esistenza di una garanzia dello Stato. Il Tribunale considera, tuttavia, che la possibilità di ricorrere a una presunzione quale mezzo di prova dipende dalla plausibilità delle ipotesi sulle quali essa è fondata. Nella specie, il Tribunale constata l'assenza di plausibilità delle ipotesi sulle quali si è basata la Commissione per accertare l'esistenza di un vantaggio nelle relazioni tra l'IFP e i suoi fornitori e clienti. Per quanto riguarda, più in particolare, le relazioni tra l'IFP e i suoi fornitori, il Tribunale rileva che una diminuzione del prezzo non è necessariamente concessa dai fornitori in ragione della garanzia accordata agli EPIC, ma dipende da una pluralità di fattori, come il volume degli ordini effettuati dal cliente, i termini di pagamento concessi dal fornitore o la durata delle relazioni contrattuali<sup>4</sup>.

Il Tribunale annulla, quindi, la decisione della Commissione nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato la garanzia derivante dallo status di EPIC dell'IFP.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>3</sup> V. nota 2.

<sup>4</sup> Il Tribunale rileva altresì che l'applicazione della presunzione di cui alla sentenza del 3 aprile 2014 (nota 2) è limitata alle relazioni tra un EPIC e gli istituti bancari e finanziari e non si applica quindi in quanto tale alle relazioni tra un EPIC e i suoi fornitori e clienti. Il Tribunale precisa, tuttavia, che tale giurisprudenza è applicabile alle relazioni tra l'IFP e gli istituti bancari e finanziari. Tuttavia, essendo la Commissione giunta alla conclusione che, nell'ambito di tali relazioni, l'IFP non aveva ricavato alcun vantaggio economico effettivo dalla garanzia concessa dallo Stato francese, il Tribunale ne deduce che la presunzione è stata confutata e che essa può essere nuovamente applicata in futuro solo in caso di un cambiamento sostanziale delle circostanze nelle quali essa è stata confutata. Secondo il Tribunale un cambiamento del genere non si è verificato nel caso di specie.